

COMUNE DI BEVAGNA

PROVINCIA DI PERUGIA

COMUNE DI BEVAGNA
Provincia di Perugia

CONCESSIONE n. 154

ANNO 1981

POSIZIONE n. 154

ANNO 1981

Il sottoscritto Mario Comandini

richiede che si presenti

concedere

la concessione

in nome proprio di questo Comune

del 31.7.81 al 14.8.81

14.8.1981

IL SINDACO

Vista la domanda in data 16/1/1981, presentata dal

sig. [redacted]

cod. fisc. [redacted]

Registrata il 16/1/1981 al prot. n° 0349 con la

quale viene richiesta la concessione per recinzione con ele-

menti prefabbricati: salata e rete metallica

sull'area: sull'immobile in catasto al foglio n° 37

particella n° 313 della superficie di mq. =====

posta in via Rien dei Tolini

Visto il progetto dei lavori ed i disegni allegati alla domanda

Visto il parere dell'Ufficiale Sanitario in data 23/1/1981;

Visto il nulla-osta della Soprintendenza ai Monumenti n° ==

in data ==;

Visto il parere n° 11 ^{SOTTO} della Commissione Edilizia Comunale

espresso in seduta del 11/2/81;

Visti i regolamenti Comunali di Edilizia-Igiene e Polizia Urbana;

Vista la legge 17 agosto 1942, n° 1150 e la legge 6 Agosto 1967, n. 765;

Vista la legge Regionale 2 ottobre 1974, n. 53;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Visto =====

del 31.7.81 al 14.8.81

PRESO ATTO:

- che il richiedente dichiara di essere proprietario dell'area o di avere il necessario titolo alla Concessione;
- che il Consiglio Comunale di Bevagna con deliberazioni n°61 e 70 rispettivamente del 4/6/1977 e del 11/6/1980 ha stabilito il contributo commisurato alla incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per ogni mc.edificato secondo le tabelle di cui al D.P.G.R. n°569 del 13/6/1977 e n°362 del 30/4/1980;
- che il Consiglio Comunale di Bevagna con deliberazioni n.58 del 31 marzo 1978 e n°69 del 11/6/1980 ha fissato le modalità di pagamento delle quote di contributi del costo di costruzione di cui all'art.6 della legge 10 del 28 gennaio 1977;
- che il Consiglio Comunale di Bevagna con deliberazione n°62 del 14 giugno 1977 ha determinato la quota del co tributo dovuta sul costo documentato delle costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche comunali, direzionali, ai sensi dell'art.10, 2° comma della legge 28/1/1977 n°10;

C O N C E D E

al sig. _____ residente in Bevagna
v.a. Fian del Molini n° _____ la facoltà di eseguire i lavori
richiesti _____ secondo il progetto che si allega, a tale parte integrante del presente atto, composto di n° 1 tavole, alle condizioni appresso indicate:

Trattandosi di intervento o opere previste dall'art.9, comma primo, lettera p. della legge 28/1/1977, n°10 la presente concessione è rilasciata a titolo gratuito.

I lavori debbono essere iniziati ENTRO UN ANNO DALLA DATA DELLA PRESENTE CONCESSIONE ED UNLIMITATI ENTRO TRE ANNI DALLA DATA STESSA in modo che l'edificio sia abitabile o agibile.

./.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano iniziati e vengano completati ENTRO TRE ANNI DALLA DATA DI INIZIO.

La presente Concessione è data senza alcun pregiudizio ad eventuali diritti o ragioni di terzi. Essa non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. Incombe al titolare della presente concessione l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune la ragione sociale dell'impresa esecutrice ed il nome del Direttore dei Lavori. Tale comunicazione deve essere sottoscritta per accettazione del rappresentante legale dell'impresa del Direttore dei Lavori. Lo stesso titolare dovrà comunicare la data di inizio dei lavori e la data dell'ultimazione degli stessi. Il Costruttore, prima dell'inizio dei lavori per opere di conglomerato cementizio armato, normale e compressi, per opere a struttura metallica, dovrà presentare ai sensi dell'art 4 della legge 3/11/1972 n° 1086, denuncia delle opere stesse all'ufficio del GENIO CIVILE DI PERUGIA.

Le opere non iniziate entro un anno dalla data della Concessione non potranno essere intraprese se non a seguito di rilascio di altra Concessione. IN CASO DI MANCATO COMPLETAMENTO DELLE OPERE, NEL TERMINE DI CUI SOPRA, IL CONCESSIONARIO E' TENUTO AL PAGAMENTO DI UNA SANZIONE PARI AL DOPIO DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE DOVUTO PER LA PARTE DELL'OPERA NON ULTIMATA ED A RICHIEDERE UNA NUOVA CONCESSIONE.

LE EVENTUALI VARIANTI AL PROGETTO DEBONO ESSERE AUTORIZZATE PRIMA DI ESSERE ESEGUITE, ALTRIMENTI I CONTRAVVENTORI INCORRERANNO NEL REATO DI CUI ALLA (LETTERA a) dell'art 17 della legge 28/1/1977 n° 10 che prevede ammende fino a f. 2.000.000 .+

Per tutta la durata del lavoro dovranno essere depositati sul luogo del lavoro stesso a disposizione dei Funzionari del Comune, per i controlli di competenza, i seguenti documenti:

- a) la presente Concessione, con l'annesso progetto debitamente vistato
- b) copia del progetto e dell'annessa relazione vistati dall'Ufficio del Genio Civile di Perugia, ai sensi dell'art 5 della citata legge n. 1086 soltanto in caso in cui sia previsto, per l'esecuzione dell'opera, l'impiego di strutture in conglomerato cementizio armato normale o precompresso o di struttura metallica.

Il certificato di abitabilità sarà rilasciato, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie del 27/7/1934 n. 1265, soltanto quando sia stato accertato che la costruzione è stata ultimata in ogni sua parte e nel caso di opere eseguite con l'impiego di strutture in conglomerato cementizio armato normale o precompresso, o di strutture metalliche, sia stata presentata copia del certificato di collaudo di cui all'art 7 del n. legge n. 1086 con attestazione, da parte del Genio Civile di Perugia, dell'avvenuto deposito.

B E V A G N A, di

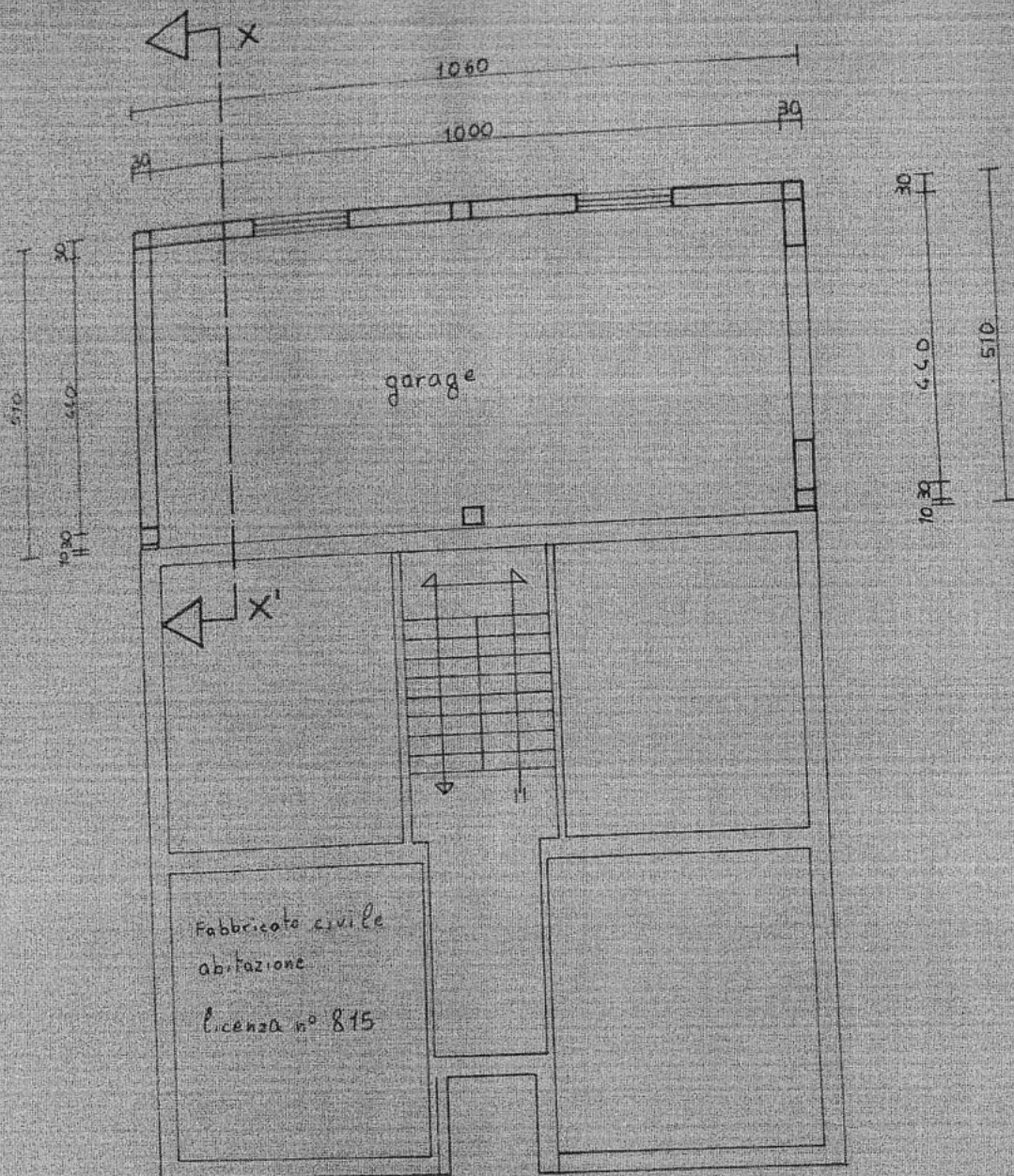
19 NOV 1981

IL SINDACO

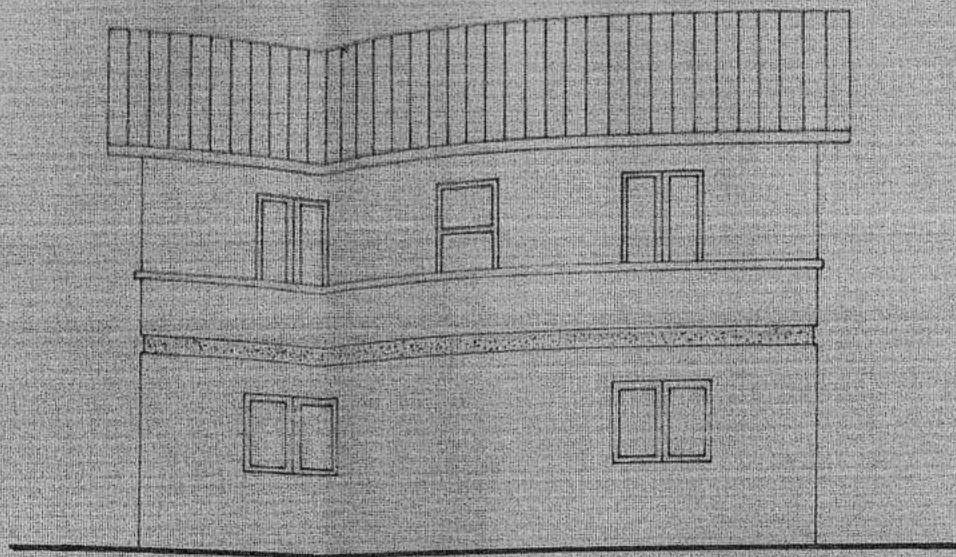
IL sottoscritto IL SINDACO COMUNALE del COMUNE DI PERUGIA, attento di aver consegnato copia della presente Concessione

in data 31.7.1982

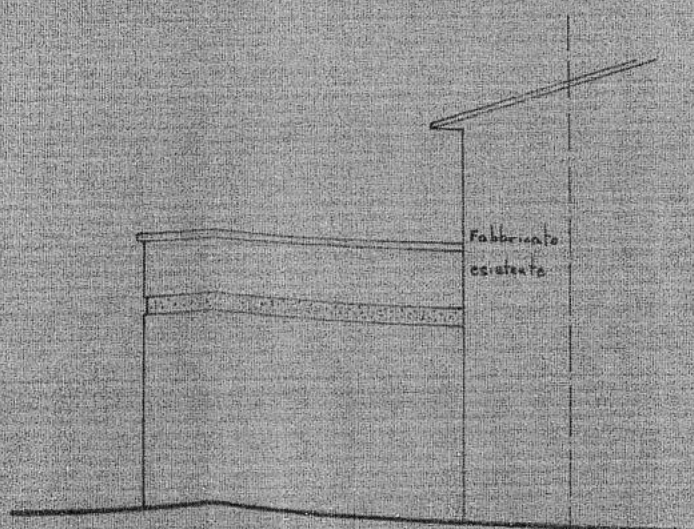
IL SINDACO COMUNALE



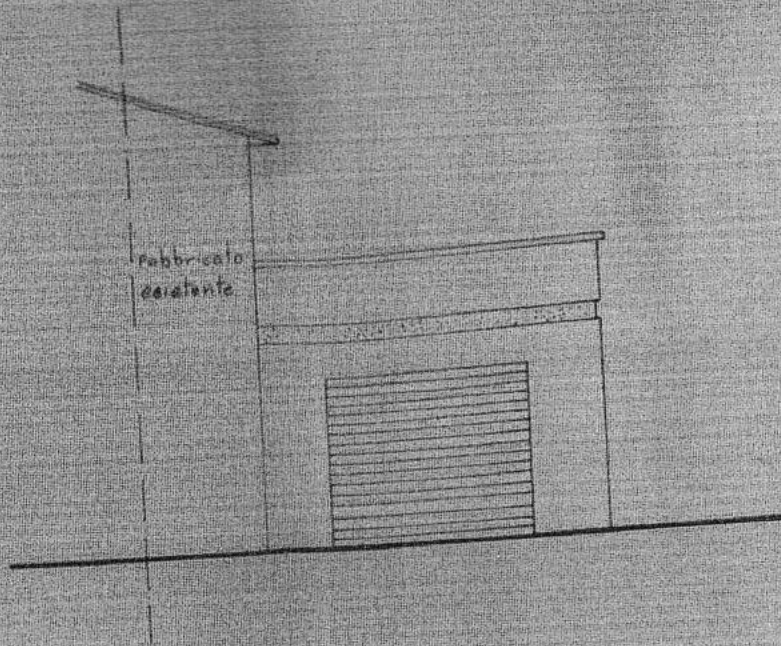
PIANTA



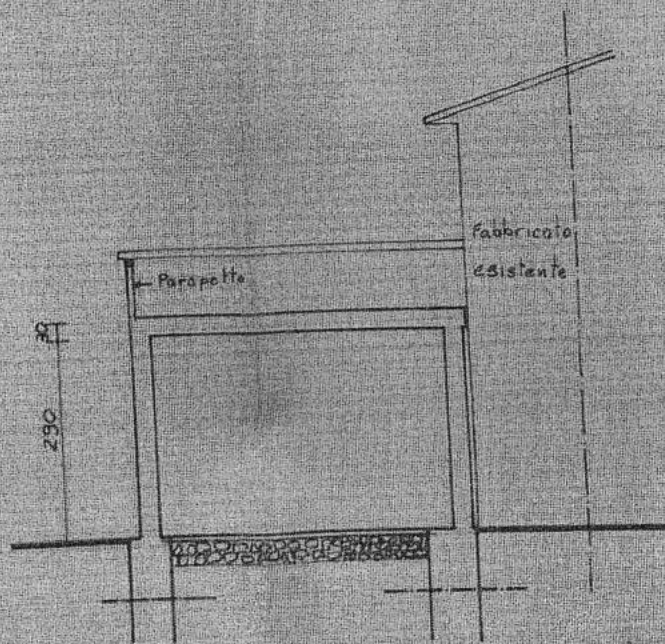
LATO SUD



LATO EST



LATO OVEST



SEZIONE X X'

COMUNE DI BEVAGNA

PROVINCIA DI PERUGIA

COMUNE DI BEVAGNA

Popolazione di Perugia

Il sottoscritto Messo Comunale

visita che è presente

CONCESSIONE n. 134

POSIZIONE n. 1

ANNO 1981

ANNO 1981

È stato pubblicato

nel giornale di questo Comune

del 31.7.82 al 14.8.82

IL SINDACO

Bevagna 19.8.1982

Vista la domanda in data 16/1/1981, presentata dal Messa Comunale

sig. [redacted]

Cod. [redacted]

Registrata il 16/1/1981 al prot. n° 0349 con la

quale viene richiesta la concessione per recinzioni con ele-

menti prefabbricati paletti e rete metallica

sull'area: sull'immobile in catasto al foglio n° 37

particella n° 313 della superficie di mq. [redacted]

posta in via Pian dei Molini

Visto il progetto dei lavori ed i disegni allegati all' domanda

Visto il parere dell'Ufficiale Sanitario in data 23/1/1981 ;

Visto il nulla-osta della Soprintendenza ai Monumenti n° [redacted]

in data [redacted] ;

Visto il parere n° 11 ^{SOTTO} della Commissione Edilizia Comunale

espresso in seduta del 11/2/81 ;

Visti i regolamenti Comunali di Edilizia-Igiene e Polizia Urbana;

Vista la legge 17 agosto 1942, n° 1150 e la legge 6 Agosto 1967, n. 765;

Vista la legge Regionale 2 ottobre 1974, n. 53;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Visto [redacted]

del 31.7.82 al 14.8.82

PRESO ATTO:

- che il richiedente dichiara di essere proprietario dell'area o di avere il necessario titolo alla concessione;
- che il Consiglio Comunale di Bevagna con deliberazioni n° 61 e 70 rispettivamente del 4/6/1977 e del 11/6/1980 ha stabilito il contributo commisurato alla incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per ogni mc. edificato secondo le tabelle di cui al D.P.G.R. n° 569 del 13/6/1977 e n° 362 del 30/4/1980;
- che il Consiglio Comunale di Bevagna con deliberazioni n. 58 del 31 marzo 1978 e n° 69 del 11/6/1980 ha fissato le modalità di pagamento delle quote di contributi del costo di costruzione di cui all'art. 6 della legge 10 del 28 gennaio 1977;
- che il Consiglio Comunale di Bevagna con deliberazione n° 62 del 14 giugno 1977 ha determinato la quota del contributo dovuta sul costo documentato delle costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche comunali, direzionali, ai sensi dell'art. 10, 2° comma della legge 28/1/1977 n° 10;

CONCEDE

al sig. [REDACTED] residente in Bevagna
v. a. Pian del Molini n° [REDACTED], la facoltà di eseguire i lavori
richiesti secondo il progetto che si allega, e alle parti in-
tegrante del presente atto, composto di n° 1 tavole, alle condizioni an-
presso indicate:

Trattandosi di intervento o opere previste dall'art. 9, comma primo, let-
tera F., della legge 28/1/1977, n° 10, la presente concessione è rilascia-
ta a titolo gratuito.

I lavori debbono essere iniziati ENTRO UN ANNO DALLA DATA DELLA PRESEN-
TE CONCESSIONE ED ULTIMATI ENTRO TRE ANNI DALLA DATA STESSA in modo
che l'edificio sia abitabile o agibile.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano iniziati e vengano completati ENTRO TRE ANNI DALLA DATA DI INIZIO.

La presente Concessione è data senza alcun pregiudizio ad eventuali diritti o ragioni di terzi. Essa non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. Incombe al titolare della presente concessione l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune la ragione sociale dell'impresa esecutrice ed il nome del Direttore dei Lavori. Tale comunicazione deve essere sottoscritta per accettazione dal rappresentante legale dell'Impresa dal Direttore dei Lavori. Lo stesso titolare dovrà comunicare la data di inizio dei lavori e la data dell'ultimazione degli stessi. Il Costruttore, prima dell'inizio dei lavori per opere di conglomerato cementizio armato, normale o compresso, per opere a struttura metallica, dovrà presentare ai sensi dell'art 4 della legge 3/11/1972 n°1086, denuncia delle opere stesse all'ufficio del GENIO CIVILE DI PERUGIA.

Le opere non iniziate entro un anno dalla data della Concessione non potranno essere intraprese se non a seguito di rilascio di altra Concessione. IN CASO DI MANCATO COMPLETAMENTO DELLE OPERE, NEL TERMINE DI CUI SOPRA, IL CONCESSIONARIO E' TENUTO AL PAGAMENTO DI UNA SANZIONE FARI AL DOPIO DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE DOVUTO PER LA PARTE DELL'OPERA NON ULTIMATA ED A RICHIEDERE UNA NUOVA CONCESSIONE.

LE EVENTUALI VARIANTI AL PROGETTO DEBONO ESSERE AUTORIZZATE PRIMA DI ESSERE ESEGUITE, ALTRIMENTI I CONTRAVENTORI INCORRERANNO NEL REATO DI CUI ALL'ART. 17 DELLA LEGGE 28/1/1977 n° 10 che prevede ammende fino a L. 2.000.000.++

Per tutta la durata del lavoro dovranno essere depositati sul luogo del lavoro stesso a disposizione dei Funzionari del Comune, per i controlli di competenza, i seguenti documenti:

- a) la presente Concessione, con l'annesso progetto debitamente vistato
- b) copia del progetto e dell'annessa relazione vistati dall'Ufficio del Genio Civile di Perugia, ai sensi dell'art 5 della citata legge n.1086 soltanto in caso in cui sia previsto, per l'esecuzione dell'opera, l'impiego di strutture in conglomerato cementizio armato normale o precompresso o a struttura metallica.

Il certificato di abitabilità sarà rilasciato, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie del 27/7/1934 n. 1265, soltanto quando sia stato accertato che la costruzione è stata ultimata in ogni sua parte e nel caso di opere eseguite con l'impiego di strutture in conglomerato cementizio armato normale o precompresso, e di strutture metalliche, sia stata presentata copia del certificato di collaudo di cui all'art 7 del n. legge n. 1086 con attestazione, da parte del Genio Civile di Perugia, dell'avvenuto deposito.

BREVAGNA, LI

19 NOV 1981

AL SINDACO

Il sottoscritto ESPRESSO COMUNALE del Comune di BREVAGNA, attesto di aver consegnato copia della presente concessione in data 31/10/81

IL SINDACO COMUNALE

PER LA COSTRUZIONE DI UNA RECINZIONE
PER CONTO DEL SIGNORE

BEVAGNA

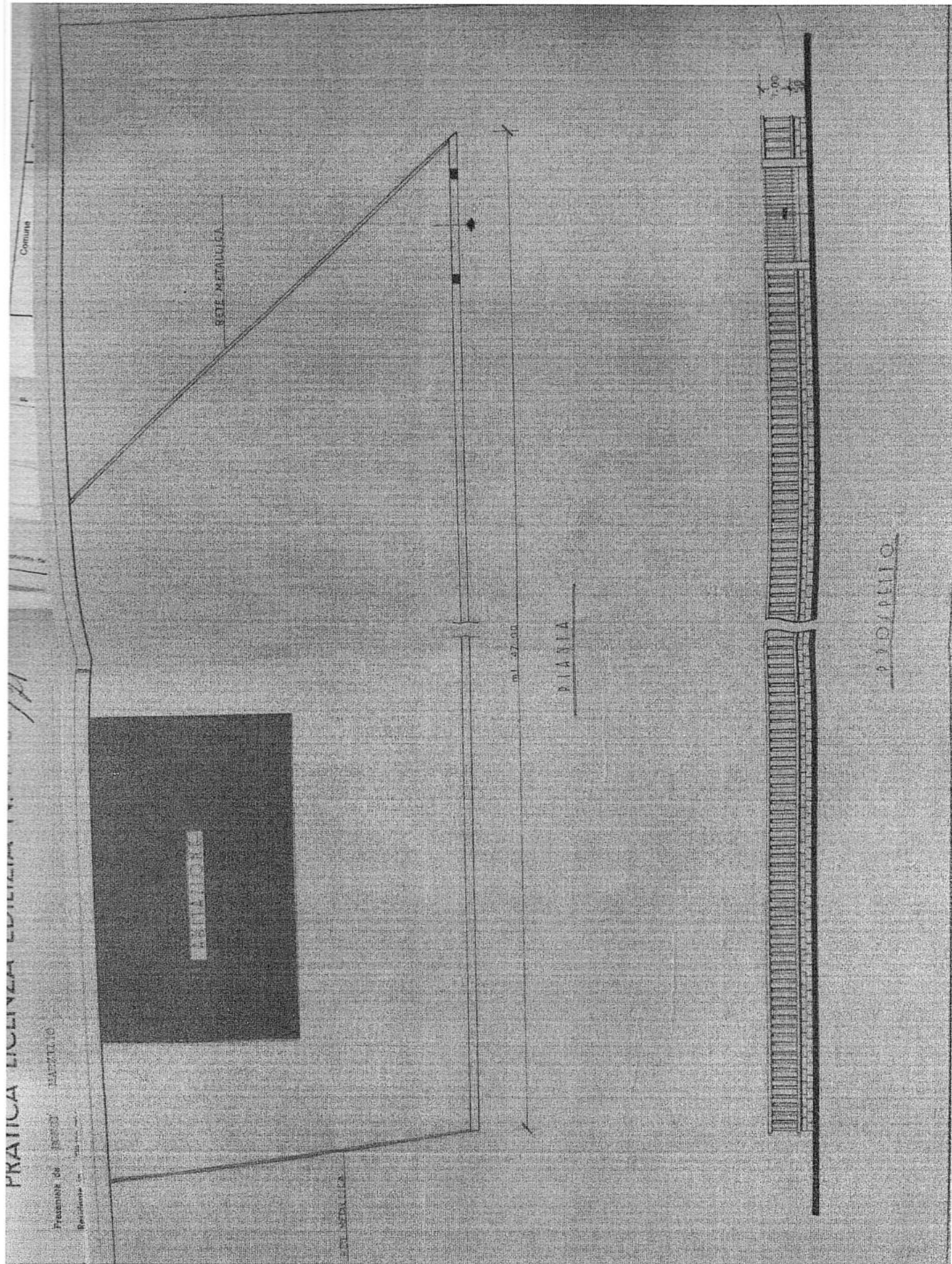
ESAMINATO dalla ^{107P}Commissione Elettorale Comunale
in data 21 FEB 1981 PARLARE VAREVOLE

客上三

UFFICIO TECNICO COMUNALE
IL DIRIGENTE

11 PROPRIETARIO





COMUNE DI BEVAGNA

Provincia di Perugia

Concessione n. 312 del 24 ottobre 1995

Pratica n. 537



IL SINDACO

VISTA la domanda in data 30 settembre 1986, protocollo 7802, pre-
[redacted] ubiana (Modena),
via Emilia 21, codice fiscale [redacted], dal quale
viene richiesta la concessione in sanatoria per l'esecuzione dei
seguenti lavori:

Difformità alle licenze edilizie 751/69 e 815/71 per la costru-
zione di un fabbricato civile in località Pilone su area censita
catastralmente al foglio di mappa n.ro 37 particella/e 310;

VISTA la documentazione a corredo della domanda stessa ;

VISTA la relazione del Tecnico Comunale;

VISTA la Favorevole istruttoria, dalla quale risulta, altresì, la
inesistenza di vincoli o limiti che impediscano la sanabilità
dell'opera;

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni
ed integrazioni;

VISTA la legge del 28 febbraio 1985, n. 47;

Preso atto:

che il richiedente dichiara di essere proprietario dell'area o di
avere il titolo necessario per richiedere la concessione in sana-
toria;

DISPONE

1) IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE IN SANATORIA delle opere sopracitate;

2) La notifica del provvedimento alla parte interessata;

3) La comunicazione al Pretore di Foligno ai sensi e per gli effetti dell'art. n. 38 della legge del 28 febbraio 1985 n. 47;

La seguente concessione viene rilasciata alle seguenti condizioni generali e speciali:

CONDIZIONI GENERALI

- Il rilascio della concessione non vincola il Comune nei confronti del richiedente in ordine a quei lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare le condizioni igieniche, di viabilità e dei servizi ecc., delle strade e piazze del territorio comunale ed in conseguenza dei quali il concessionario non potrà pretendere alcun compenso o indennità salvo quanto possa essere disposto da leggi o regolamenti;

2) E' salvo obbligo di chiedere per iscritto il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità non appena la costruzione sarà ultimata in ogni sua parte, comprese le rifiniture esterne;

3) La concessione si intende rilasciata senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

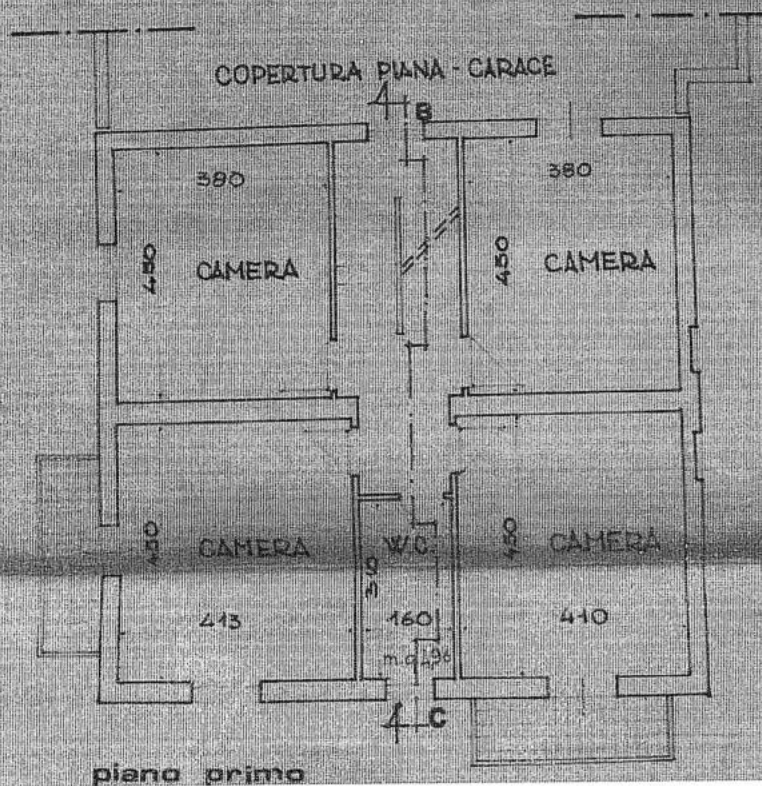
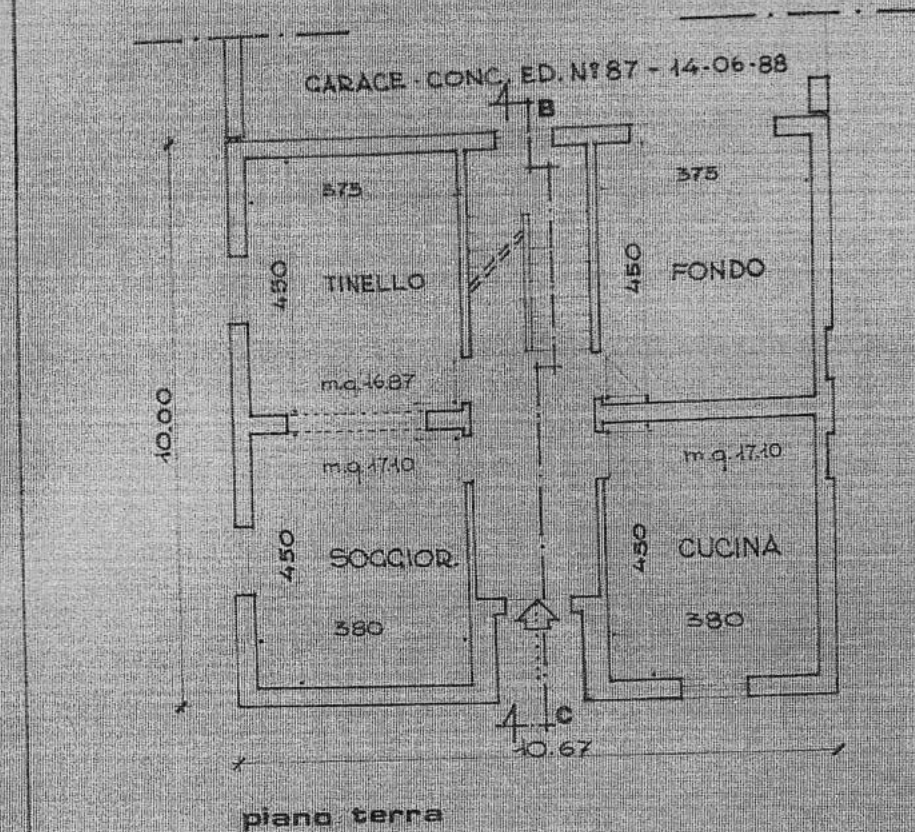
CONDIZIONI SPECIALI

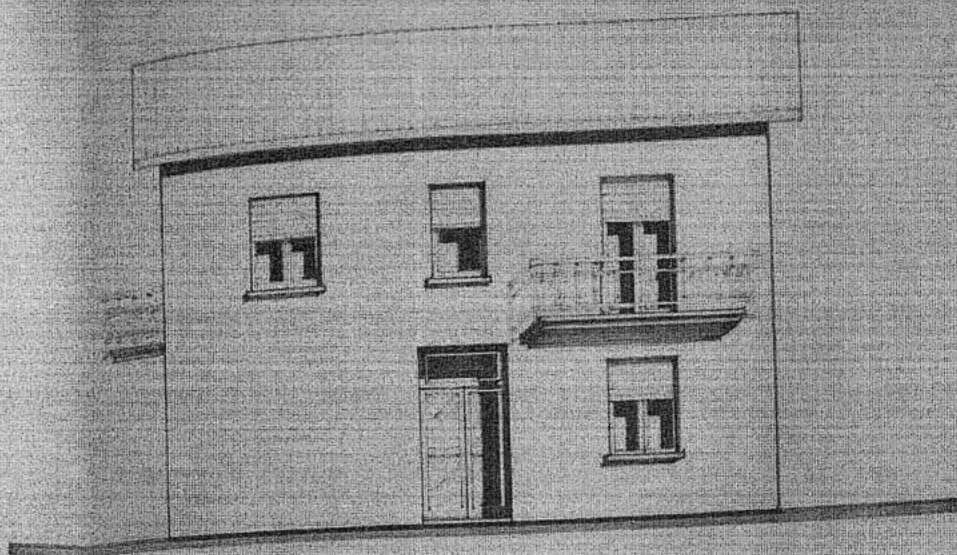
Il Responsabile del procedimento



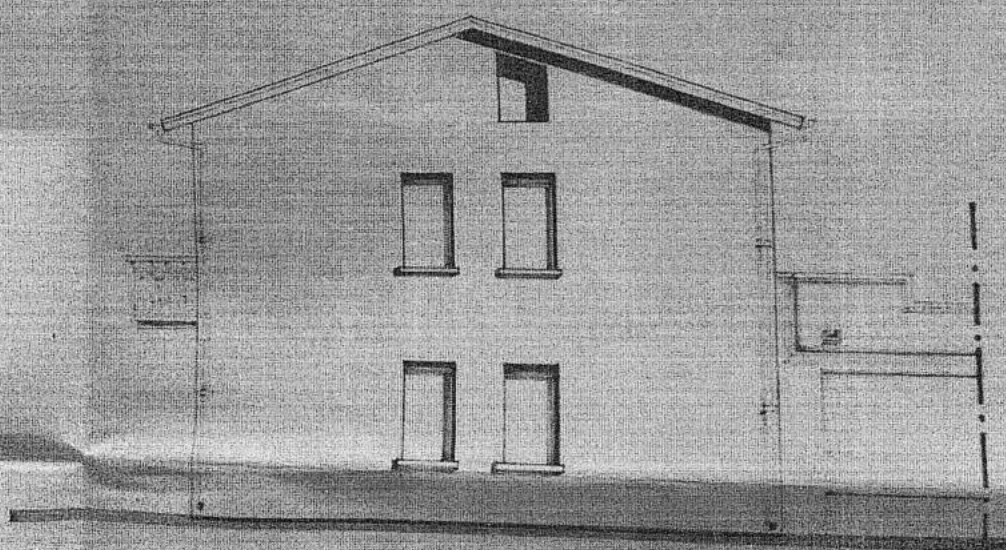
Il Sindaco
(Il Vice Sindaco)

[Redacted signature area]





prospetto principale



prospetto B-C



SUD
DES

VOL
TIN